

Tribunale di Napoli, 27 ottobre 2022. Est. De Gennaro.

In data 7 ottobre 2022 il Gruppo D.M. ha depositato, dinanzi a Codesto Tribunale, un ricorso per concordato preventivo di gruppo “con riserva” ex artt. 44 e 284 del D.Lgs. n. 14/2019 (il “Codice della Crisi d’Impresa”, di seguito il “CCI”), chiedendo la concessione di un termine per il deposito della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, del piano e dell’ulteriore documentazione richiesta ex lege;

Con decreto reso in data 7 ottobre 2022 e notificato in data 11 ottobre 2022 Codesto Tribunale ha, i) assegnato termine di 60 giorni (decorrente dalla comunicazione del provvedimento) per il deposito della proposta, del piano e dell’ulteriore documentazione elencata all’art. 39, commi 1 e 2, CCI; (ii) nominato il... in qualità di Commissario Giudiziale e confermato ai sensi dell’art. 55 comma 3 la misura protettiva richiesta ex art. 54 comma 2.

In data 14 ottobre 2022 Design Manufacturing S.p.A., la C.A.M. S.r.l. e la Dema Apulia Region S.r.l hanno richiesto la concessione di ulteriore misura protettiva ai sensi dell’art. 54 comma 2 2° periodo e segnatamente il dichiararsi l’inammissibilità dell’azione di sfratto per morosità avviata dalla RE INVEST S.r.l. con atto di intimazione notificato in data 6 ottobre 2022 avente ad oggetto l’im- mobile concesso in locazione alla DEMA per la durata di sei anni in forza del contratto di locazione sottoscritto il 15.7.2007 sito in Somma Vesuviana, Via... .

Ha chiesto, in subordine di disporre la sospensione del procedimento di convalida dello sfratto.

Veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 26.10.22 e la RE INVEST srl, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell’istanza ex art. 55 comma 2, secondo periodo CCII ex adverso formulata e in subordine il dichiararsi la sospensione del procedimento di convalida di sfratto sul presupposto della morosità della DEMA nel pagamento dei canoni di locazione per un importo pari ad euro 110.417,80.

Deve ritenersi che, nella fattispecie che ci occupa trova applicazione la disposizione ex art. 54 secondo comma, secondo periodo CCII a mente della quale il debitore può chiedere al Tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o della insolvenza.

La disposizione rinviene la sua ratio nella necessità di evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi, essendo le predette misure poste a tutela del debitore avverso le iniziative dei creditori affinché né i creditori né la legge possano pregiudicare il patrimonio del debitore al fine della regolazione della crisi.

Tale norma va letta unitamente alla disposizione di cui all’art. 94 bis secondo comma secondo cui i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2, non possono unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale.

Invero, allo scopo di salvaguardare la continuità aziendale, riconoscendo l'importanza che i contratti pendenti possono avere in tal senso, per effetto delle modifiche operate con il decreto legislativo 83/22 (cd secondo correttivo) al CCII, è stata introdotta con l'art. 94 bis una disciplina ad hoc per i contratti pendenti nell'ambito del concordato in continuità aziendale.

Si tratta, in altri termini di una preclusione ex lege imposta ai creditori e che risponde ai principi sottesi alle disposizioni ex art. 40 e 41 CCII e attuati dagli artt. 7, 4 e 5 delle Direttiva UE 2019/1023 (cd. Direttiva Insolvency).

Orbene, in questa disposizione, come evidente, il beneficio accordato all'imprenditore è particolarmente significativo in quanto si impedisce ai creditori non solo l'esercizio attivo di azioni volte a realizzare il proprio credito ma si impedisce loro anche l'esercizio passivo di eccezioni difensive con le quali rifiutarsi di effettuare prestazioni a favore dell'imprenditore quando costui è stato già inadempiente alle sue, con preclusione della autotutela contrattuale in relazione ai contratti essenziali (quelli relativi alle prestazioni di beni e servizi strategici per l'impresa), secondo la definizione che ne dà la direttiva (da essa "intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore").

Il Legislatore ha riproposto, seppur con alcune lievi modifiche, la disposizione di cui all'art. 168, comma 1, della vecchia Legge Fallimentare nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa, laddove l'art. 54, comma 2, primo periodo, statuisce che "Se il debitore ne ha fatto richiesta [come nel caso di specie] nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa".

Come è stato osservato in dottrina con specifico riguardo al previgente art. 168, comma 1, LF. (la cui ratio appare sottesa anche al nuovo art. 54 CCI), tale norma - cristallizzando le posizioni dei creditori concorsuali ed imponendo loro la sospensione delle iniziative volte a soddisfarne le pretese - è funzionale a garantire la riuscita del programma concordatario.

Ora, con riferimento al caso che ci occupa, deve ritenersi che il contratto in esame non può non configurarsi come "essenziale" nei termini sopra evidenziati e, dunque, funzionale a consentire la prosecuzione dell'attività della DEMA S.p.A., atteso che l'immobile sito in Somma Vesuviana alla... ed oggetto della intimazione di sfratto citata, viene utilizzato come stabilimento produttivo della società.

In considerazione del carattere temporaneo della misura protettiva che, come tale, può essere correlata anche alla loro revoca che potrebbe essere disposta dal Tribunale quando emergono atti di frode o quando emerge che non vi sono possibilità di pervenire alla soluzione concordataria prospettata, va ritenuto, maggiormente coerente con il carattere temporaneo della misura protettiva disporre la sospensione del procedimento di sfratto per morosità attivato dalla Re Invest srl in luogo della richiesta declaratoria di inammissibilità della azione.

P.Q.M.

il giudice dispone ai sensi dell'art. 55 comma 2 CCII la sospensione del procedimento di convalida di sfratto per morosità avviata dalla RE INVEST S.r.l. con atto di intimazione notificato in data 6 ottobre 2022 avente ad oggetto l'immobile (omissis)